

CAMERA DEI DEPUTATI N. 949

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato ZANETTI

Modifica all'articolo 53 della Costituzione in materia di principi generali della legislazione tributaria per la garanzia dei diritti del contribuente

Presentata il 15 maggio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Circa tredici anni fa veniva approvata la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, ma dalla sua entrata in vigore, secondo la stessa Associazione dei magistrati tributari, è stata troppe volte disattesa ed elusa: sono più di quattrocentocinquanta, infatti, le disposizioni ad essa contrarie approvate in questi anni, di cui la gran parte riguardanti il divieto di emanare norme retroattive e quello di allungare (*ex post*) i termini di prescrizione o di decadenza per gli accertamenti fiscali.

Anche se motivate da esigenze amministrative o di bilancio, è chiaro che le continue violazioni dello statuto vigente risiedono nella sua stessa natura di norma ordinaria, per cui le sue disposizioni sono facilmente derogabili e modificabili senza

troppe difficoltà e questo accade nonostante la Corte di cassazione, in passato, abbia ribadito che le disposizioni dello statuto hanno un valore « di riferimento » obbligatorio per l'interpretazione corretta da parte dell'amministrazione ogni volta che nascono dubbi sulla portata applicativa delle regole fiscali.

Secondo la dottrina, sebbene la legge che ha introdotto lo statuto sia norma ordinaria, poiché essa è ispirata a principi costituzionali di solidarietà, democraticità e trasparenza del prelievo fiscale (articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione) risulterebbe norma rinforzata; inoltre, lo stesso statuto precisa che le norme in esso contenute, essendo espressione dell'ordinamento tributario, possono essere derogate o modificate soltanto espressamente e mai da leggi speciali. Pertanto, pur non es-

sendo munito di forza costituzionale, lo statuto si pone quale legge di attuazione di talune norme costituzionali e per questo motivo una parte della dottrina ha affermato che lo statuto si debba qualificare quale normativa paracostituzionale idonea a prevalere in caso di conflitto rispetto alle altre norme ordinarie di portata generale e alle norme speciali.

Nel corso degli anni, tuttavia, e soprattutto nel corso dell'ultimo decennio, abbiamo dovuto registrare la frequente adozione di norme fiscali con efficacia sostanzialmente retroattiva, nonché il sistematico ricorso alla decretazione d'urgenza in materia tributaria, che ha anche portato a una crescente stratificazione normativa che ha reso il sistema tributario opaco, complicato e irrispettoso dei diritti del contribuente. È ovvio che dal combinato disposto di questi elementi, senza cioè un sistema di regole certe ed eque e un'amministrazione finanziaria che garantisca un equilibrio nei rapporti con il cittadino, tutti gli sforzi e i tentativi di attuare una politica fiscale rigorosa che

intenda perseguire e colpire l'evasione fiscale sono destinati al fallimento.

L'articolo 53 della Costituzione, nella sua formulazione vigente, dispone l'obbligo generale di concorrere alle spese pubbliche, collegandolo alla capacità contributiva di ciascun soggetto e ponendo a base del sistema tributario il criterio della progressività, riferito peraltro non ai singoli tributi, bensì al loro complesso.

La presente proposta di legge costituzionale si pone l'obiettivo di integrarne l'enunciazione, collocando nell'articolo 53 alcuni principi di tutela del cittadino contribuente già contenuti nella legge n. 212 del 2000, quali la regola dell'irretroattività e il divieto di utilizzare la decretazione d'urgenza per introdurre nuove disposizioni tributarie o norme di interpretazione autentica, che potranno, pertanto, essere adottate solo con legge ordinaria.

Si tratta di principi di giustizia e di equità che, siamo certi, contribuiranno a rinsaldare i rapporti tra cittadino e istituzioni e ad elevare il tasso di civiltà giuridica del nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. All'articolo 53 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Le disposizioni tributarie non possono avere effetti retroattivi.

L'istituzione di nuovi tributi o l'adozione di norme interpretative in materia tributaria possono essere disposte soltanto con legge ordinaria ».

€ 1,00



17PDL0007950